

Dott. Salvatore Fabio Cilona
Dirigente VIII Reparto Mobile **Firenze**
(Raccomandata A/R)

Ministero dell'Interno
Dipartimento della P.S.
Ufficio Relazioni Sindacali **Roma**
(via fax 06/46549560)

Dott. Alberto Capuano
Direttore Direzione Interregionale
Toscana, Umbria e Marche **Firenze**

Oggetto: Relazioni sindacali presso l'VIII Reparto Mobile – Firenze

Il Segretario Generale del Sindacato Unitario Lavoratori Polizia, Provincia di Firenze, Riccardo Ficozzi, rappresenta quanto segue.

Presso il Reparto dalla S.V. diretto si è ingenerata una situazione che denota una scarsa attenzione allo spirito ed al contenuto delle norme che regolamentano le relazioni sindacali, tanto da produrre evidenti violazioni delle disposizioni contemplate in materia di reperibilità dal vigente ANQ.

Questi i fatti.

In data 11 giugno u.s., la S.V. convocava le OO.SS. della provincia di Firenze, firmatarie dell'ipotesi di Accordo Nazionale del 14 maggio 2002, "**per concordare l'istituto della reperibilità per il prossimo trimestre (luglio-agosto-settembre 2007) in forma pattizia come previsto dagli artt. 14 e 19 dell'Accordo Nazionale Quadro**".

In particolare, la S.V. informava le OO.SS. interessate che: "*tenuto conto di quanto disposto dagli artt. richiamati, soprattutto con riguardo all'art. 14, questa Direzione **porterà alla discussione...**l'allargamento alla citata reperibilità anche ai capi squadra (ispettori e sovrintendenti) organici a questo reparto, così come indicato negli allegati alla presente convocazione*".

Dal tenore della convocazione abbiamo dedotto che la finalità della medesima sarebbe stata quella di discutere, quindi di negoziare, con le OO.SS. le modalità di applicazione della reperibilità nel trimestre in corso e, quindi, di discutere e concertare la possibilità di allargare l'applicazione dell'istituto anche a soggetti diversi rispetto a quelli che oggi, e che oramai da un quinquennio, ne beneficiano.

Detta finalità, sottesa alla convocazione, appariva espressamente confermata nelle premesse di cui al verbale redatto in sede di incontro, laddove si afferma: "*in data 29 giugno 2007 alle ore 09.30, sono presenti negli uffici dell'VIII Reparto Mobile **ai fini della concertazione** dell'istituto della reperibilità previsto dall'A.N.Q., per il trimestre luglio agosto settembre 2007, così come comunicato nell'informazione...trasmessa da questa direzione in data 11 giugno u.s.*".

Pur in presenza di siffatta premessa, il cui tenore rispecchia la procedura prevista dall'art. 14 del vigente A.N.Q., la S.V., nel corso della riunione, ha

tenuto una condotta incompatibile e del tutto opposta a quella dichiarata in sede di convocazione e di apertura del verbale e, aspetto ancor più grave, rilevante e preoccupante contraria al dettato delle disposizioni in materia di reperibilità previste dal citato A.N.Q.

Infatti, non appena rilevata la contrarietà manifestata dal rappresentante nominato dalla O.S. da me rappresentata, la quale, sottolineo, da sola è ampiamente titolare della maggioranza prevista dall'art. 6, comma 3, dell'ANQ, norma, questa, cui espressamente rimanda l'art. 14, comma 1 del medesimo accordo, la S.V. ha, minacciosamente affermato: *“la reperibilità è pattizia ma non negoziale”*.

L'affermazione, nella sua manifesta contraddittorietà, è contraria a qualsiasi disposizione normativa relativa all'istituto in esame ed è smentita dalla lettura delle disposizioni contemplate dal vigente ANQ.

Innanzitutto, l'affermazione proferita dalla S.V. è erronea sul piano formale costituendo un'antilogia ed un ossimoro, infatti, Lei ha inteso utilizzare nella medesima locuzione due parole che esprimono due concetti contrari e che denotano una contraddizione di termini.

Ciò in quanto, la S.V. ha inteso utilizzare due termini che di per sé stessi si escludono a vicenda. Nel caso di specie, la pattizietà dell'istituto della reperibilità non può significare altro che negozialità del medesimo.

Infatti, il termine pattizio, nel linguaggio giuridico, indica qualcosa originato da un patto, termine, questo che evoca un impegno reciproco sancito da una convenzione o da un accordo fra più parti.

Questa deduzione, oltre che dai principi generali del diritto, risulta chiaramente da quanto contemplato nell'ANQ che, in tema di reperibilità prevede: *“al personale della Polizia di Stato può essere fatto obbligo di mantenere la reperibilità anche sulla base di turni di servizio trimestrali previe intese con le segreterie indicate dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo ...”* (art. 14, ANQ).

La disposizione nella sua evidente chiarezza letterale non necessita di interpretazioni: la medesima significa che la determinazione dell'istituto e dei turni di servizio trimestrali sono fondati sull'intesa tra l'Amministrazione (e, per essa, l'Ufficio o il Reparto interessato) e le OO.SS. coinvolte nel procedimento.

Di qui, appare evidente la negozialità, oltre che la pattizietà, dell'istituto; non solo, appare anche evidente che l'applicazione e le modalità operative dell'istituto della reperibilità non sono condizionate al solo, eventuale, assenso della maggioranza delle OO.SS. coinvolte, bensì devono essere contrattate, negoziate, essere, quindi, il risultato di un accordo, di un patto tra l'Amministrazione e le stesse OO.SS..

Ebbene, l'esito dell'incontro avvenuto in data 29 giugno 2007 dimostra che il principio sopra esposto è stato dalla S.V. totalmente disatteso e che le prerogative delle OO.SS. ivi presenti sono state illegittimamente negate.

Detto incontro, infatti, ha avuto il seguente esito: *“Alla luce delle dichiarazioni così come riportate nel corso di verbalizzazione e considerate le posizioni espresse dalla Direzione e dalle singole OO.SS. non avendo raggiunto il quorum necessario all'applicazione dell'istituto della reperibilità ... si dà atto che per il trimestre luglio-agosto-settembre il suddetto istituto non troverà applicazione presso questo Reparto Mobile. Resta ferma la possibilità per questa Dirigenza di utilizzare, agli stessi scopi e finalità, gli istituti previsti dall'art. 64 della legge 121/1981 e dall'art. 31 del Regolamento di servizio della Polizia di Stato. Si*

precisa che quest'ultimo trova giornaliera applicazione presso questo Reparto Mobile".

L'illegittima conclusione cui la S.V. è incorsa pare evidente.

La sopra riportata conclusione della riunione denota che, contrariamente a quanto dalla S.V. affermato relativamente allo spirito ed alle finalità concertative della riunione, la funzione relegata alle OO.SS. convocate si voleva che fosse di natura paranotarile, richiedendosi alle medesime di esprimere il loro assenso a determinazioni che la S.V. aveva già intrapreso e non intendeva sottoporre a dibattito per la definizione dell'accordo.

A fronte del rifiuto legittimamente espresso dalle OO.SS. alla proposta dalla S.V. formulata in allegato alla convocazione, la S.V. ha ritenuto di non dare più applicazione alla reperibilità concertata e di sostituirla, *ex abrupto*, con quella regolamentata dall'art. 64 della legge 121/1981 e dall'art. 31 del Regolamento di servizio della Polizia di Stato.

Relativamente a ciò valgano le seguenti, ulteriori, considerazioni.

Con la determinazione intrapresa, la S.V. ha totalmente obliterato di considerare che la scrivente OO.SS. ha manifestato il proprio diniego non relativamente all'applicazione dell'istituto della reperibilità presso il Reparto Mobile, la quale è oramai acquisita e sedimentata all'interno del Reparto, bensì relativamente ad alcuni dei destinatari del predetto obbligo.

Di qui, allora, la riunione, la cui finalità era quella di concordare l'istituto della reperibilità per il trimestre in corso doveva necessariamente concludersi con un accordo sull'applicazione dell'istituto e non, come Lei ha inteso, con una mera manifestazione di assenso da parte delle OO.SS. convocate all'ampliamento del medesimo istituto a soggetti fino ad oggi esclusi dallo stesso.

Ciò significa che la S.V. preso atto del dissenso espresso da questa O.S. e, quindi, dalla maggioranza delle sigle convenute, avrebbe dovuto in ogni caso procedere alla discussione dell'applicazione della reperibilità nel trimestre in corso fermo rimanendo i soggetti fino e i settori ad oggi compresi nell'istituto.

Ebbene, ciò non è avvenuto.

La S.V., con una illegittima determinazione unilaterale ha ritenuto, per ritorsione al diniego formulato alla Sua proposta, di dare applicazione solo alla reperibilità contemplata dalla legge e dal regolamento di servizio con ciò, vanificando, il ruolo istituzionale proprio delle OO.SS. convocate i cui poteri e le cui prerogative sono state vanificate.

Ciò ingenera una serie di rilevanti conseguenze.

Innanzitutto, la condotta tenuta dalla S.V. integra gli estremi della antisindacalità, così come prevista e disciplinata dall'art. 28 St. Lav.

In secondo luogo, la medesima condotta viene ad interrompere un percorso di relazioni sindacali iniziato da circa cinque anni, nei cui confronti la S.V. ha dimostrato, fin dal momento del Suo insediamento, adeguata sensibilità partecipativa.

In terzo luogo, la Sua determinazione ingenera un reale problema di sicurezza pubblica, considerando che, in ipotesi di emergenza, non vi è alcuna programmazione relativa alla reperibilità, quindi, alla presenza ed all'intervento degli specialisti in seno al reparto, la cui funzione, insostituibile ed infungibile, ha fino ad oggi comportato che solo nei loro confronti e di coloro titolati ad organizzare il loro impiego trovasse applicazione l'istituto in esame.

In ultimo, la sua decisione ha comportato che la gestione del personale sia operata in termini del tutto sconosciuti al nuovo ordinamento della Polizia di Stato, caratterizzato dalla concertazione e dall'intervento delle OO.SS. nella gestione del personale e nella determinazione degli aspetti organizzativi in seno ai singoli Uffici del Reparto.

Questa O.S., pertanto, non può che prendere atto che la S.V., con un improvviso colpo di mano, abbia inteso appropriarsi della gestione del personale come si trattasse di cosa propria, di cui disporre a piacimento, ignorando ogni forma di concertazione con le OO.SS. soprattutto, come ho già fatto rilevare agli organi di stampa, dell'interesse e della sicurezza pubblica, nel disinteresse della ricerca con le rappresentanze sindacali delle modalità e dei criteri più efficienti e più efficaci di utilizzazione del personale onde garantire il principio di buon andamento dell'Amministrazione e l'esigenza di sicurezza e tutela della collettività, esigenza, questa, di cui la Polizia è, e dev'essere garante.

Questo improvviso ritorno al passato, foriero delle gravissime conseguenze sopra descritte, non potrà non essere considerato come una definitiva rottura dei rapporti sindacali in corso e, qualora la S.V. non intendesse immediatamente procedere ad una nuova convocazione delle OO.SS. interessate, sarà valutata l'opportunità di portarlo all'attenzione dell'A.G. competente per ogni valutazione del caso.

Con la presente, pertanto, da valersi ad ogni effetto come diffida formale, questa OO.SS. chiede procedersi nuovamente alla definizione della reperibilità per il trimestre in corso.

Con ogni più ampia riserva di tutelare l'azione e le prerogative sindacali innanzi alle sedi più opportune.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale

Riccardo Ficozzi